



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E  
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO  
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 30/04/2025*

*Numero Registro Dipartimento 780*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 6308 DEL 30/04/2025**

**Oggetto:** PRESA D'ATTO CESSIONI QUOTE SOCIALI E VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA MANFEROCE S.R.L." - TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI CINQUEFRONDI (RC).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

**PREMESSO** che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** il giorno 8 ottobre 2024 è deceduto in Catanzaro il dott. Manferoce Raffaele (in alcuni atti e formalità indicato come Manferoce Raffaele Ennio Michele), farmacista, già titolare della farmacia denominata "*Farmacia Manferoce*", - sede farmaceutica del Comune di Cinquefrondi (RC), corrente alla Via Roma n. 1 – giusta il Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 3363 del 14 giugno 1977, gestita sotto forma di impresa individuale e comprensiva del diritto di esercizio e della connessa azienda commerciale;

-**CHE** come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai coeredi del defunto farmacista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conservata in atti, non essendovi disposizioni testamentarie l'eredità del *de cuius* si è devoluta per legge a favore di due dei suoi fratelli, e cioè dei signori Manferoce Tommaso e Manferoce Loredana, per la quota pari a 1/2 (un mezzo) ciascuno, ed è stata accettata in modo tacito dai chiamati ad essa, avendo l'altro fratello, signor Manferoce Antonio, rinunciato all'eredità medesima mediante la dichiarazione ricevuta dal notaio dott. Roberto Taccone di Roma in data 16 ottobre 2024, repertorio n. 5102, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 4, il 18 ottobre 2024 al n. 33989, serie 1T;

-**CHE** i coeredi hanno proseguito la gestione in via provvisoria della farmacia sotto la responsabilità di un direttore, individuato nella persona della dott.ssa Distilo Caterina, farmacista iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio di Calabria ed in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

-**CHE** la gestione in via provvisoria della farmacia ha dato luogo ad una società di fatto, con oggetto commerciale, tra i coeredi legittimi sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, regolata dalle norme sulla società in nome collettivo irregolare, cui non è collegata la titolarità del diritto di esercizio della farmacia, già ascritto al defunto dott. Manferoce Raffaele e destinato a rimanere latente per la durata della gestione in via provvisoria medesima;

-**CHE** la società di fatto è stata dichiarata al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate in data 17 ottobre 2024, protocollo n. 24101719382855874, come avente la ragione sociale "*Eredi Manferoce Raffaele*" e sede legale in Cinquefrondi (RC), Via Roma n. 1, e ad essa è stata attribuita la partita IVA 03304220803;

- **CHE** con determina n. 2627 del 22 ottobre 2024, emessa dal Direttore della Farmacia Territoriale - Area Sud dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, notificata individualmente in pari data, mediante PEC, alla società di fatto "*Eredi Manferoce Raffaele*" è stata autorizzata la nomina della dott.ssa Distilo Caterina quale direttore tecnico della suddetta farmacia, a far data dal 25 ottobre 2024;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 15130 del 24 ottobre 2024, notificato individualmente in pari data, mediante PEC, alla società di fatto "*Eredi Manferoce Raffaele*", ai sensi dell'art. 7, commi 9 -10 – 11 della legge 362/1991 e dell'art. 12, comma 12, della legge n. 475/1968, si è provveduto ad autorizzare gli eredi legittimi del defunto dott. Manferoce Raffaele, e precisamente i fratelli del *de cuius* sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, alla gestione provvisoria, in comunione ereditaria, della sede farmaceutica sita nel Comune di Cinquefrondi (RC), alla Via Roma n. 1, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Distilo Caterina;

-**CHE** la dichiarazione di successione in morte del dott. Manferoce Raffaele, in riferimento alla farmacia e ad altre entità patrimoniali è stata presentata per via telematica all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Reggio di Calabria, e registrata in data 11 dicembre 2024 al n. 527241, vol. 88888;

-**CHE** con istanza datata 9 gennaio 2025 trasmessa a mezzo PEC del 10 gennaio 2025, conservata in atti, la sig.ra Manferoce Loredana, in qualità di socio e legale rappresentante della società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Cinquefrondi (RC), via Roma n. 1, ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Cinquefrondi (RC), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in via Roma n. 1, già condotta sotto forma di impresa individuale e di titolarità del defunto dott. Manferoce Raffaele in virtù del sopracitato Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 3363 del 14 giugno 1977, e gestita in comunione ereditaria dagli eredi legittimi del *de cuius* in virtù del decreto dirigenziale n. 15130 del 24 ottobre 2024;

-**CHE** al fine di effettuare la trasformazione della società di fatto corrente sotto la ragione sociale "*Eredi Manferoce Raffaele*" in società a responsabilità limitata, è stata redatta, a norma dell'art. 2465 Cod. Civ. (richiamato dal secondo comma dell'art. 2500-ter cod. civ.), dal dottor Seminarà Giuseppe, iscritto al n. 196, sezione A, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili istituito per la circoscrizione del Tribunale di Palmi ed al n. 130810, sezione B, nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la relazione giurata di stima del patrimonio sociale, asseverata con giuramento reso dinanzi al notaio dott. Giampiero Monteleone in data 16 dicembre 2024, Repertorio n. 33182;

**-CHE** il giorno 16 dicembre 2024, in Vibo Valentia, con atto pubblico di *“Trasformazione di società di fatto in società a responsabilità limitata”* per notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 33.183, Raccolta n. 14.046, registrato a Vibo Valentia in data 17 dicembre 2024 al n. 4172 serie 1T, i sig.ri Manferoce Tommaso - rappresentato dal sig. Paterna Donato in forza della procura speciale ricevuta dal notaio dott.ssa Chiara Manzo di Roma in data 11 dicembre 2024, Repertorio n. 12.844 - e Manferoce Loredana, in qualità di eredi legittimi del dott. Manferoce Raffaele ed unici soci della società di fatto già corrente sotto la ragione sociale *“Eredi Manferoce Raffaele”*, hanno riconosciuto, dandosene reciprocamente atto, di aver conferito nella società di fatto, fin dalla data della sua costituzione per fatti concludenti, a titolo di proprietà, per la quota pari a 1/2 (un mezzo) ciascuno, l'azienda commerciale connessa al diritto di esercizio della farmacia denominata *“Farmacia Manferoce”*, ubicata in Cinquefrondi (RC), Via Roma n. 1, loro pervenuta dal defunto dott. Manferoce Raffaele; contestualmente, con il medesimo atto pubblico, i sig.ri Manferoce Tommaso e Manferoce Loredana, nella qualità di unici soci della Società proprietaria dell'azienda di cui innanzi, ai sensi dell'art. 2500-ter Cod. Civ., all'unanimità, hanno deciso di trasformare la Società già corrente sotto la ragione sociale *“Eredi Manferoce Raffaele”*, dalla forma di società di fatto (regolata dalle norme sulla società in nome collettivo irregolare) in quella di società a responsabilità limitata con la denominazione sociale *“Farmacia Manferoce S.r.l.”* sulla base della suddetta relazione giurata di stima;

**-CHE**, come evincesi dal richiamato atto pubblico, i sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, già unici soci della società *“Farmacia Manferoce S.r.l.”*, all'unanimità hanno deciso di connotare la società risultante dalla trasformazione come società speciale per la gestione della farmacia, a norma dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, prestando il loro consenso al trapasso del diritto di esercizio della farmacia alla società risultante dalla trasformazione;

**-CHE** la società *“Farmacia Manferoce S.r.l.”*, con sede legale nel Comune di Cinquefrondi (RC) alla Via Roma n. 1, ha per oggetto sociale esclusivo la gestione della farmacia denominata *“Farmacia Manferoce”*, ubicata in Cinquefrondi (RC), Via Roma n. 1, nonché, eventualmente di altre farmacie private pianificate sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

**-CHE** i soci della società *“Farmacia Manferoce S.r.l.”*, preso atto che il patrimonio netto sociale, quale emerge dalla richiamata relazione giurata di stima, ammonta a euro 214.990,50, hanno deciso all'unanimità di fissare il capitale sociale della società derivante dalla trasformazione in euro 204.000,00, imputando a riserva da trasformazione la differenza di euro 10.990,50; pertanto il capitale sociale come sopra determinato risulta interamente sottoscritto e versato;

**-CHE** le partecipazioni al capitale sociale della società *“Farmacia Manferoce S.r.l.”*, ai sensi dell'art. 2500-quater, comma 1, Cod. Civ., sono state assegnate ai soci in misura proporzionale alle quote loro spettanti nella società prima della trasformazione, e precisamente:

- a Manferoce Loredana è stata assegnata una quota di partecipazione del valore nominale di euro 102.000,00, corrispondente al 50% della capitale sociale;
- a Manferoce Tommaso è stata assegnata una quota di partecipazione del valore nominale di euro 102.000,00, corrispondente al 50% della capitale sociale;

**-CHE** con decreto dirigenziale n. 938 del 24 gennaio 2025 si è provveduto ad autorizzare alla gestione provvisoria ereditaria della farmacia del defunto dott. Manferoce Raffaele - sede farmaceutica n. 1 del Comune di Cinquefrondi (RC) corrente in Via Roma n. 1 - la società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale *“Farmacia Manferoce S.r.l.”*, (P. IVA 03304220803), avente all'attualità quali unici soci i sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, eredi legittimi del *de cuius*, nelle more del rilascio del provvedimento regionale di riconoscimento del trasferimento di titolarità della farmacia, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Distilo Caterina, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

**-CHE** l'atto pubblico di *“Trasformazione di società di fatto in società a responsabilità limitata”* per notaio dott. Giampiero Monteleone del 16 dicembre 2024 - Repertorio n. 33.183, e quindi il conseguimento da parte della società *“Farmacia Manferoce S.r.l.”* della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, risultava espressamente sottoposto alla condizione sospensiva, non retroattiva (in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1360 Cod. Civ.), consistente nel rilascio, da parte del dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale alla Società risultante dalla trasformazione, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

**-CHE** con decreto dirigenziale n. 2109 del 17 febbraio 2025 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della farmacia del defunto dott. Manferoce Raffaele - sede farmaceutica n. 1 del Comune di Cinquefrondi (RC) - nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Via Roma n. 1, dalla gestione ereditaria della società di fatto "*Eredi Manferoce Raffaele*" - costituitasi per fatti concludenti a seguito dell'apertura della successione legittima del *de cuius* - autorizzata con decreto dirigenziale n. 15130 del 24 ottobre 2024 e proseguita dalla società derivante dalla trasformazione in virtù del decreto dirigenziale n. 938 del 24 gennaio 2025, in capo alla società a responsabilità limitata di nuova costituzione con denominazione sociale "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", (P. IVA 03304220803), avente già quali unici soci i sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Distilo Caterina, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

**-CHE** con nota del 27 marzo 2025 trasmessa a mezzo PEC del 28 marzo 2025, conservata in atti, il dott. Gangemi Saverio, farmacista, in qualità di socio e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Cinquefrondi (RC), Via Roma n. 1, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di cessioni di quote sociali, nella compagine sociale della suddetta Società, come in appresso meglio dettagliato;

**-CHE** il giorno 18 marzo 2025, in Vibo Valentia, con atto pubblico di <<*Cessioni di partecipazione e di frazione di partecipazione nella società "Farmacia Manferoce S.r.l."*>> a rogito notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 33.229, Raccolta n. 14.083, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 20 marzo 2025 al n. 935 Serie 1T, il sig. Manferoce Tommaso - rappresentato in atto dal sig. Patera Donato giusta procura speciale ricevuta dal notaio dott.ssa Chiara Manzo di Roma in data 17 marzo 2025 Repertorio n. 13.211 – sul presupposto della rinuncia da parte del socio Manferoce Loredana al diritto di prelazione previsto dall'art. 11 dello statuto sociale, ha ceduto a titolo di compravendita al dott. Gangemi Saverio, che ha acquistato, l'intera partecipazione a lui spettante nella società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", del valore nominale di euro 102.000,00, pari al 50% dell'intero capitale sociale; contestualmente, con il medesimo atto pubblico di cessione di quote la sig.ra Manferoce Loredana, sul presupposto della rinuncia da parte del sig. Manferoce Tommaso al diritto di prelazione previsto dall'art. 11 dello statuto sociale, ha ceduto a titolo di compravendita al dott. Gangemi Saverio, che ha acquistato, una frazione della partecipazione a lei spettante nella società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", del valore nominale di euro 34.000,00;

**-CHE** a seguito delle suddette cessioni di quote il sig. Manferoce Tommaso ha cessato di far parte della compagine della società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", che risulta composta, all'attualità, dal dott. Gangemi Saverio, farmacista, e dalla sig.ra Manferoce Loredana;

**-CHE** per effetto delle suddette cessioni di quote il capitale sociale della società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", pari ad euro 204.000,00, risulta così suddiviso tra i soci:

- Manferoce Loredana, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 68.000,00, pari al 33,33% del capitale sociale;
- Gangemi Saverio, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 136.000,00, pari al 66,67% del capitale sociale;

**-CHE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata al dott. Gangemi Saverio, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

**-CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(....) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)*";

**RITENUTO** necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nei rogiti di cui in precedenza;

## VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 28 marzo 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "Farmacia Manferoce S.r.l.", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, *lett. b)* e *c)* della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "Farmacia Manferoce S.r.l.", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "Farmacia Manferoce S.r.l.", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO CHE** è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0038335\_20250331 del 31/03/2025, relativa alla società "Farmacia Manferoce S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

**FATTI SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

**PRECISATO CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**1. DI PRENDERE ATTO** della variazione intervenuta, a seguito di cessioni di quote sociali, nella compagine della società corrente sotto la denominazione sociale "Farmacia Manferoce S.r.l.", titolare della sede farmaceutica del Comune di Cinquefrondi (RC) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Roma n. 1 (P. IVA 03304220803) in virtù del decreto dirigenziale n. 2109 del 17 febbraio 2025, avente all'attualità quali unici soci il dott. Gangemi Saverio e la sig.ra Manferoce Loredana, sotto la direzione tecnica del dott. Gangemi Saverio, farmacista, regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

**2. DI DARE ATTO CHE** è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0038335\_20250331 del 31/03/2025, relativa alla società "Farmacia Manferoce S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

**3. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

**4. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cinquefrondi (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

**5. DI PRECISARE CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

**6. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**7. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**AMBROSIO OTELLO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**CALABRO' TOMMASO**

(con firma digitale)